

Decreto n. 1246

II RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n.240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi Internazionali di Roma, pubblicato sulla G.U. n. 49 del 27/02/2013;
- VISTO** il DR 892 del 21/05/2014 di emanazione del regolamento sui Cultori della materia;
- CONSIDERATA** la necessità di modificare il punto 4 – Requisiti – del predetto regolamento;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 31/05/2017;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 07/06/2017

DECRETA

è emanato il seguente

REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA

1. La proposta di conferimento della qualifica di **Cultore della materia**, motivata e sottoscritta, deve essere presentata da un **docente titolare responsabile** di un insegnamento della disciplina nell'ambito della quale il **Cultore** svolgerà la propria attività. La qualifica è attribuita dal **Preside** previa verifica del possesso dei requisiti. Il **Preside** informa il **Consiglio di Facoltà** delle nomine o delle eventuali revoche.

2. Il **cultore della materia** si impegna ad assistere il **docente** durante lo svolgimento degli esami ogni volta che questo si renda necessario, impegnandosi ad astenersi ogni qualvolta possa emergere un conflitto di interesse.

Il **cultore** può collaborare nel supporto allo svolgimento di esercitazioni, di attività seminariali e di laboratorio purché in presenza del **docente responsabile**. Non è ammesso, in alcun caso, lo svolgimento in autonomia di attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari) né la sostituzione del **docente responsabile** nello svolgimento delle sue funzioni.

3. Le attività connesse alla qualifica di **Cultore della materia** non danno diritto ad alcun compenso, sotto alcuna forma né ad alcun titolo, in quanto trattasi di attività svolte esclusivamente su base volontaria. Esse, inoltre, non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni ed altri ruoli in ambito universitario.

4. Requisiti

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti titoli (o equivalenti) conseguiti in Italia o all'estero:

- laurea magistrale o laurea al termine di un corso di durata almeno quadriennale congruente con il settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica conseguita con una votazione non inferiore a 105 oppure da non meno di due anni.

In possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori titoli congruenti con il settore scientifico disciplinare o con l'ambito di ricerca o didattico per il quale viene richiesta la qualifica:

- titolo di dottore di ricerca o iscrizione, almeno al II° anno, a un dottorato;
- diploma del corso di Alta Formazione (master di II livello);
- fruizione o titolo di assegnista di ricerca o borsista;
- abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;
- almeno una pubblicazione (secondo i parametri ANVUR) a carattere scientifico.

Non è prevista un'età minima né un limite di età per lo svolgimento dell'attività di cultore della materia.

La qualifica di cultore della materia può essere attribuita anche ai Collaboratori Esperti Linguistici e ai Tecnici Laureati.

E' condizione essenziale non trovarsi nella posizione di intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studenti universitari a studenti UNINT.

Non sono ammissibili per la nomina a cultore della materia presso la UNINT le persone che siano escluse dal godimento dei diritti civili e politici, o che siano state destituite o dichiarate decadute da pubblici impieghi.

I Consigli di Facoltà possono determinare, con propria delibera, ulteriori requisiti in base a proprie esigenze didattico-scientifiche.

5. Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa da parte del Preside, e con l'indicazione della disciplina della Facoltà e del periodo per il quale è stata conferita.

La qualifica di Cultore della materia non dà diritto all'uso del logo né della carta intestata dell'Ateneo.

Eventuali certificati richiesti dal Cultore della materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciati dal Preside sulla base delle attestazioni fornite dal titolare della disciplina. Qualora lo ritenga opportuno, il Preside potrà chiedere chiarimenti o documentazione aggiuntiva o predisporre eventuali verifiche.

La qualifica di cultore della materia dà diritto all'utilizzo all'accesso alle biblioteche dell'Università e ai relativi servizi.

6. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità annuale, salvo revoca per giustificati motivi (indisponibilità, irregolarità nello svolgimento delle attività, violazioni di codici deontologici, comprovato conflitto di Interesse, ecc).

La qualifica viene rinnovata a richiesta del docente responsabile.

7. L'elenco completo dei Cultori della materia è conservato dalla Presidenza della Facoltà e viene aggiornato annualmente.



8. La proposta è da redigere secondo il modello (all.to 1). Ad essa va allegata una dichiarazione di accettazione dell'interessato redatta secondo il modello (all.to 2) corredata da *curriculum vitae*, elenco delle pubblicazioni e qualsiasi altra documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Il possesso dei requisiti potrà essere autocertificato a norma di legge.

Roma, 12 giugno 2017


Prof. Francisco Matte Bon